

COMUNE DI GROTTAMINARDA
Provincia di Avellino



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

pag.

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	PRESUPPOSTO
ART. 3	SOGGETTO ATTIVO
ART. 4	COMPONENTI DEL TRIBUTO

TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 5	DICHIARAZIONE
ART. 6	DICHIARAZIONE TARI
ART. 7	RIMBORSI
ART. 8	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 9	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 10	SANZIONI ED INTERESSI
ART. 11	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 12	IMPORTI MINIMI
ART. 13	DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

TITOLO II - REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

ART. 14	OGGETTO
ART. 15	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
ART. 16	DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 17	SOGGETTI PASSIVI
ART. 18	BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
ART. 19	BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 20	BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
ART. 21	RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
ART. 22	ALIQUOTE E DETRAZIONI
ART. 23	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 24	FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 25	ESENZIONI
ART. 26	QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
ART. 27	VERSAMENTI
ART. 28	DICHIARAZIONE
ART. 29	CONTENZIOSO

TITOLO III - REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 30	PRESUPPOSTO E FINALITA'
ART. 31	SOGGETTI PASSIVI
ART. 32	IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 33	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 34	BASE IMPONIBILE
ART. 35	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 36	DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
ART. 37	SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
ART. 38	VERSAMENTO DEL TRIBUTO
ART. 39	IMPORTI MINIMI
ART. 40	CONTENZIOSO

TITOLO IV- REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI)

ART. 41	PRESUPPOSTO
ART. 42	DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
ART. 43	SOGGETTI PASSIVI
ART. 44	LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 45	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 46	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
ART. 47	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 48	COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 49	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER ZONE
ART. 50	CLASSI DI CONTRIBUENZA
ART. 51	DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 52	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ART. 53	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 54	PIANO FINANZIARIO
ART. 55	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 56	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 57	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 58	RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 59	ALTRE AGEVOLAZIONI
ART. 60	CUMULO DI RIDUZIONI
ART. 61	FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 62	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 63	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 64	RISCOSSIONE
ART. 65	CONTENZIOSO

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66	NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART. 67	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Grottaminarda, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Grottaminarda per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 5 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art.28 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai

fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo 6 del presente regolamento.

ART. 6 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente al protocollo generale o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC .

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità, codice fiscale e residenza dell'occupante/detentore/possessore persona fisica;
- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA dell'occupante/detentore/possessore persona giuridica
- Generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Titolo dell'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione o altro, negli ultimi due casi indicare il proprietario dell'immobile);
- Numero degli occupanti i locali ;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Generalità, codice fiscale e residenza dell'occupante/detentore/possessore persona fisica;
- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività dell'occupante/detentore/possessore persona giuridica
- Generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Generalità del legale rappresentante e/o amministratore della società;
- Generalità dell'occupante/detentore/possessore persona fisica, il codice fiscale, la residenza
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;
- Titolo dell'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione o altro, negli ultimi due casi indicare il proprietario dell'immobile);
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso

del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 7
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi fissati nel presente regolamento per i versamenti di ciascuna componente della IUC.

ART. 8
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 9
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 10
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 11
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 9, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L.n. 296/2006.

ART. 12
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 40,00 (quaranta/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 13
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Possono essere concesse, a specifica domanda del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- esistenza di una situazione di oggettiva difficoltà economica del contribuente che non gli consente di poter versare in un'unica soluzione l'importo dovuto, da dimostrare mediante idonea documentazione;
 - durata massima : 24 mesi
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento di due rate consecutive alla scadenza prevista
 - applicazione degli interessi di rateazione al tasso legale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione alla rateazione o dilazione;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni
 - l'importo della singola rata non può essere inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00)
 - l'importo da dilazionare o rateizzare non può essere inferiore ad euro 300,00 (trecento/00) .nel caso di notifica di avvisi di accertamento relativi ad un unico anno d'imposta
 - l'importo da dilazionare o rateizzare non può essere inferiore ad euro 1.000,00(mille/00) nel caso di avvisi di accertamento, notificati nell'arco di un trimestre, relativi a più anni d'imposta
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

TITOLO III - REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

ART. 14 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 44/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, e dall'art. 1, commi 707-729, della L. n. 147/2013.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011, e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 15 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e le pertinenze dell'abitazione principale.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 16 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. **Per fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/1992, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. **Per area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 504/1992, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. **Per terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 504/1992, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.
4. **Per abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie C/2-C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, per avere diritto al beneficio, di presentare la dichiarazione IMU/IUC relativamente alla pertinenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per cui intende usufruire dell'agevolazione.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 17 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
 - f. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 18 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo relativamente ai fabbricati e ai terreni e ai sensi del successivo articolo relativamente alle aree fabbricabili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della L. n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 19 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla

destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31 comma 1 lettere c), d) ed e) della L.n. 457/1978 ovvero dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n.504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle stesse.
4. Le eventuali limitazioni al valore delle aree fabbricabili, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dallo Strumento Urbanistico vigente non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ART. 20

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ART. 21

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le riduzioni previste per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dal comma 8-bis, dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

ART. 22

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della L. n. 228/2012, e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza

- anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006.
 3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 360/1998, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 23

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011.

ART. 24

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - b. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

ART. 25

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione in cui attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 26

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della L. n. 228/2012, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 27 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 10,00 (dieci/00).
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 28 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

ART. 29 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e ss.mm.ii..

TITOLO IV - REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 30 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art.37 del presente regolamento.

ART. 31 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 30. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o pluralità di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 32 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e

funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 33

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono da quando ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino alla cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha da quando la cessazione stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 34

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/ 2011 e ss.mm.ii.

2. Si applicano le stesse norme previste per l'IMU relativamente alla determinazione della base imponibile per fabbricati storici e inagibili/inabitabili come meglio specificato nell'art.20 del presente regolamento.

ART. 35

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base del tributo è dell'uno per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Il comune, con deliberazione di Consiglio, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art.37 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti dei

precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

6. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/1994, ed all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 36

DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Il tributo è ridotto, ai sensi del comma 679 art. 1 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ss.mm.ii., nei seguenti casi e nelle percentuali di seguito indicate, **previa verifica ed accertamento del Comando dei Vigili Urbani**:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 30% (trenta per cento)
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 30% (trenta per cento)
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso di prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2012 e ss.mm.ii..

ART. 37

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ART. 38

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 e ss.mm.ii.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 39 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 5,00(cinque/00)

ART. 40 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e ss.mm.ii..

TITOLO V- REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI)

ART. 41 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo.

ART. 42 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche è disciplinata dalla delibera di Consiglio Comunale n.29 del 06/07/1998.

ART. 43 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 44 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, qualora non operative. Relativamente alle utenze non domestiche la non operatività dell'area scoperta dovrà essere riferita a condizioni oggettive che determinano l'impossibilità di produrre rifiuti. Saranno comunque considerate aree pertinenziali non tassabili i parcheggi scoperti entro i limiti delle superficie minima prevista dalla legge e dalle norme urbanistiche a servizio degli immobili a destinazione produttiva.

ART. 45 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali a titolo di esempio:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte non abitabili, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 2,00;
 - c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. salvo l'uso esclusivo di un condomino
 - d) terrazze scoperte e simili;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze elettrica e idrica;
f) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- c) le aree scoperte destinate a parcheggio di pertinenza dei fabbricati, sia a destinazione residenziale sia a destinazione produttiva o mista, entro i limiti della dotazione di parcheggio obbligatorio fissato dalla legge e dalle norme urbanistiche vigenti;
- d) i cortili e giardini di pertinenza di fabbricati residenziali.

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai precedenti comma i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 46

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 47.

ART. 47

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, il calcolo della tassa è effettuato in maniera forfettaria applicando un coefficiente (**Csp**) che tiene conto della suscettività di smaltimento, in via autonoma di rifiuti speciali)
3. La detassazione o l'agevolazione è accordata a richiesta ed a condizione che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati.

Art.48

COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il Tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per le fasce di utenza domestica il tributo è commisurato alla superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte. Per la superficie dei locali (coperta) eccedente il prodotto del numero dei componenti il nucleo familiare per il valore di 35 mq, si applica una riduzione in base all'apposito coefficiente (**Cut**) stabilito dal presente regolamento.
2. Per le fasce di utenza non domestica il tributo è commisurato alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a coefficienti differenziati per tipologia di attività esercitata (**Ccl**). Detti coefficienti saranno graduati in funzione alla quantità presunta di rifiuti prodotti
3. Per il calcolo del tributo di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia, ovvero nel foglio di famiglia conservato negli archivi dell'anagrafe comunale. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tributi presentando apposita denuncia.
4. Per ciascuna classe di utenza è previsto un coefficiente correttivo del tributo per la commisurazione delle aree scoperte a quelle coperte (**Cscop**), per le utenze diverse da quelle domestiche.
5. La tariffa è determinata sulla base di un apposito Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Art. 49

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER ZONE

1. Il territorio comunale è suddiviso in tre zone omogenee nelle quali il servizio si svolge in maniera differenziata:
 - zona A : urbana e periurbana
 - zona B : extraurbana
 - Zona C : Carpignano zona urbanizzata
2. Il tributo dovuto sarà corretto mediante coefficienti (**Czon**) previsti dal presente regolamento in rapporto alla localizzazione dell'utenza. Tali coefficienti potranno essere distinti in rapporto alla classe di contribuenza come definita dal presente regolamento.

Art. 50

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Le utenze sono classificate nelle seguenti classi di contribuenza:

UTENZE DOMESTICHE	
D1	Utenze relative alla residenza in qualunque zona del territorio comunale
D2	Utenze relative alla parte dei fabbricati rurali utilizzati per abitazione da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale
ALTRE UTENZE	
P1	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazione varie aventi fini costituzionalmente protetti
P2	Scuole pubbliche e private, musei, biblioteche, conventi e convitti gestiti da ordini religiosi
P3	Uffici pubblici e privati esclusi gli studi professionali (a titolo di esempio: agenzie bancarie ed assicurative)
P4	Studi professionali
P5	Studi ed ambulatori medici o assimilabili
P6	Case di cura e riposo, attività per la cura ed il benessere della persona
P7	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie comprese le superfici destinate ad eventuali annessi bar e caffè
P8	Bar, caffè
P9	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. Edicola, farmacia, tabaccaio, giocattoli, articoli di regalo, vendita argento e oro, materiale elettrico e telefonia mobile
P10	Negozi di generi alimentari con esclusione di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
P11	Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
P12	Medie e grandi strutture di vendita per alimentari o miste
P13	Medie e grandi strutture di vendita per prodotti non alimentari
P14	Attività commerciale di vendita all'ingrosso
P15	Attività commerciali di vendita di autoveicoli anche usati e relative esposizioni. Attività commerciali di vendita di attrezzature, mobili e materiali per l'ufficio.
P16	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
P17	Autofficina, elettrauto, carrozzerie
P18	Distributori di carburanti (sono attratti nella classe di contribuenza tutte le attività esercitate nella stazione, ivi compresa quelle di servizio alle persone e di assistenza ai veicoli)
P19	Stabilimenti industriali di produzione e trasformazione di beni (ad eccezione di quelli identificati alla classe P17)

P20	Stabilimenti industriali di produzione di laterizi, calcestruzzi, conglomerati bituminosi, e manufatti in conglomerato cementizio, lavorazione di inerti
P21	Campeggi e impianti per le attività ludico-sportive
P22	Discoteche, cinematografi e teatri (sono attratti nella classe di contribuzione tutte le attività di servizio alla persona esercitate nel loro ambito)
P23	Laboratori artigianali per la lavorazione di prodotti alimentari (a titolo di esempio: torronifici, salumifici e simili)
P24	Alberghi e convitti
P25	Attività di agriturismo

2. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'attività svolta a prescindere delle dimensioni dell'utenza. Nel caso in cui in un'utenza non domestica siano svolte più attività riconducibili a classi di utenza diverse, l'utenza è classificata sulla base dell'attività prevalente.

Relativamente all'attività prevalente esercitata l'onere della prova resta a carico del contribuente che dovrà dimostrarla in base a quanto risulta dal certificato del registro delle imprese ed ai codici attività comunicati all'agenzia delle entrate.

ART. 51 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è commisurato al valore unitario, V_u , unico espresso in €/mq, determinato annualmente secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Per le utenze domestiche, detta Scop, la superficie coperta determinata ai sensi dell'art.46, la superficie imponibile coperta, SIcop è pari alla superficie Scop se questa è inferiore o uguale al prodotto di n per 35 mq, dove con n si indica il numero di componenti del nucleo familiare.

Si definiscono:

Scop	la superficie netta coperta dei locali calcolata coi criteri di cui agli artt. 45-46-47
Sscop	la superficie netta scoperta delle aree calcolata coi criteri di cui agli artt. 45-46-47
SIcop	la superficie imponibile coperta dei locali
SIscop	la superficie imponibile scoperta delle aree
N	il numero di componenti del nucleo familiare o occupanti della unità immobiliare costituente utenza domestica

3. Per le utenze domestiche si ha:

se $Scop \leq N \times 35$, $SIcop = Scop$

se $Scop > N \times 35$, $SIcop = N \times 35 + (Scop - N \times 35) \times Cut$

il valore di Cut è determinato come al comma 7

ovvero:

se la superficie netta coperta dei locali è inferiore o uguale al prodotto del numero dei componenti del nucleo familiare per 35 mq, la superficie imponibile coperta è pari alla superficie coperta netta dei locali;

se, invece, la superficie netta coperta dei locali è superiore al prodotto del numero dei componenti del nucleo familiare per 35mq, la superficie imponibile coperta è calcolata applicando la riduzione del coefficiente Cut alla parte eccedente il prodotto del numero dei componenti del nucleo familiare per 35mq.

4. Per le utenze non domestiche si ha sempre:

$SIcop = Scop$

ovvero:

la superficie imponibile coperta è sempre pari alla superficie coperta netta

5. Per le utenze domestiche e non domestiche si ha sempre:

$SIscop = Sscop \times Cscop$

ovvero:

la superficie imponibile scoperta è sempre pari alla superficie scoperta netta

6. Per le utenze domestiche e non domestiche la tariffa annua è calcolata:

$Tann = V_u \times Ccl \times Czon \times (SIcop + SIscop) \times Csp$

dove:

Ccl	coefficiente che tiene conto di quanto stabilito all'art.48 (coefficiente di classe)
Czon	coefficiente che tiene conto di quanto stabilito all'art.49 (coefficiente di zona)
Cscop	coefficiente che tiene conto di quanto stabilito all'art.48 (coefficiente relativo alla commisurazione delle aree scoperte)
Csp	coefficiente che tiene conto di quanto stabilito all'art.47 (coefficiente che tiene conto della suscettività di smaltimento, in via autonoma di rifiuti speciali)

ovvero:

la superficie imponibile complessiva è pari alla somma tra la superficie imponibile coperta e la superficie imponibile scoperta precedentemente moltiplicata per il coefficiente di riduzione Cscop (dipendente dalla classe di appartenenza); il tributo annuo è il prodotto del valore unitario , Vu, unico espresso in €/mq, determinato annualmente secondo le modalità stabilite dalla legge (tariffa a mq) per il coefficiente di classe, per il coefficiente di zona , **per la superficie imponibile complessiva (data dalla somma della superficie imponibile coperta e della superficie imponibile scoperta)** e per il coefficiente che tiene conto della potenzialità di smaltimento separata di rifiuti speciali.

7. I coefficienti sono così determinati:

		Cut
UTENZE DOMESTICHE		
D1	Utenze relative alla residenza in qualunque zona del territorio comunale	0,50
D2	Utenze relative alla parte dei fabbricati rurali utilizzati per abitazione da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale	0,40

		Czon			Ccl	Cscop	Csp
		A	B	C			
UTENZE DOMESTICHE							
D1	Utenze relative alla residenza in qualunque zona del territorio comunale	1	0.35	0.8	1	0.05	//
D2	Utenze relative alla parte dei fabbricati rurali utilizzati per abitazione da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale	//	1	1	0.3	0.01	//
ALTRE UTENZE							
P1	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazione varie aventi fini costituzionalmente protetti	1	1	1	1.5	0.2	1
P2	Scuole pubbliche e private, musei, biblioteche, conventi e convitti gestiti da ordini religiosi	1	1	1	0.4	0.2	1
P3	Uffici pubblici e privati esclusi gli studi professionali (a titolo di esempio: agenzie bancarie ed assicurative)	1	1	1	4	0.5	1
P4	Studi professionali	1	1	1	1	0.5	1
P5	Studi ed ambulatori medici o assimilabili	1	1	1	3	0.5	0.8
P6	Case di cura e riposo, attività per la cura ed il benessere della persona	1	1	1	4	0.3	0.9
P7	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie comprese le superfici destinate ad eventuali annessi bar e caffè	1	1	1	6	0.2 (*) 0.05(**)	0.9
P8	Bar, caffè	1	1	1	5	0.2	0.9
P9	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. Edicola, farmacia, tabaccaio.	1	1	1	4	0.2	1
P10	Negozi di generi alimentari con esclusione di ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	1	1	4	0.4	1
P11	Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	1	1	7	1	1
P12	Medie e grandi strutture di vendita per alimentari o miste	1	1	1	6	0.05	1
P13	Medie e grandi strutture di vendita per prodotti non alimentari	1	1	1	5	0.05	1
P14	Attività commerciale di vendita all'ingrosso	1	1	1	4	0.03	0.7
P15	Attività commerciali di vendita di autoveicoli anche usati e relative esposizioni. Attività commerciali di vendita di attrezzature, mobili e materiali per l'ufficio.	1	1	1	2	0.2	1
P16	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1	1	1	3	0.2	0.7
P17	Autofficina, elettrauto, carrozzerie	1	1	1	3	0.1	0.6
P18	Distributori di carburanti (sono attratti nella classe di contribuzione tutte le attività esercitate nella stazione, ivi compresa quelle di servizio alle persone e di assistenza ai veicoli)	1	1	1	6	0.3	0.7
P19	Stabilimenti industriali di produzione e trasformazione di beni (ad eccezione di quelli	1	1	1	5	0.03	0.5

	identificati alla classe P20)						
P20	Stabilimenti industriali di produzione di laterizi, calcestruzzi, conglomerati bituminosi, e manufatti in conglomerato cementizio, lavorazione di inerti	1	1	1	5	0.01	0.6
P21	Campeggi e impianti per le attività ludico-sportive	1	1	1	2	0.01	1
P22	Discoteche, cinematografi e teatri (sono attratti nella classe di contribuenza tutte le attività di servizio alla persona esercitate nel loro ambito)	1	1	1	4	0.05	1
P23	Laboratori artigianali per la lavorazione di prodotti alimentari (a titolo di esempio: torronifici, salumifici e simili)	1	1	1	5	0.03	0.9
P24	Alberghi e convitti	1	1	1	1	0.3	0.9
P25	Attività di agriturismo	1	1	1	3	0.05	0.9

(*) per la superficie scoperta sino ad un valore pari a quella coperta

(**) per la superficie scoperta di valore eccedente a quella coperta

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.54. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 52 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 53 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

ART. 54 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d. le risorse finanziarie necessarie.

ART. 55 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 56 **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%

ART. 57 **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 30% (trenta per cento);
 - le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:
riduzione del 30% (trenta per cento);
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, **previa verifica ed accertamento del Comando dei Vigili Urbani**, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 58 **RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE** **ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 10%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART 59 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

- le utenze domestiche di nuclei familiari meno abbienti con ISEE non superiore a 1.000,00 (mille/00) euro annui, spetta una riduzione della TARI pari al 30 per cento.
- le utenze domestiche di nuclei familiari nell'ambito dei quali si trovano portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992; riduzione di €50,00; (da finanziare con fiscalità generale)
- i convitti gestiti da istituzioni religiose di qualunque culto che si impegnano a praticare condizioni di favore per gli ospiti meno abbienti; la riduzione, pari ad un massimo del 50%, sarà accordata a richiesta (da finanziare con fiscalità generale)

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. La copertura delle agevolazioni previste dal presente articolo è assicurata con le risorse provenienti dalla fiscalità generale e trova imputazione nell'importo massimo dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo/articolo del Bilancio di previsione. Nel caso in cui le richieste di riduzione della Tassa da parte dei nuclei familiari meno abbienti siano superiore all'importo dello stanziamento di bilancio, la concessione del beneficio sarà effettuata a seguito di acquisizione di relazione socio ambientale, da parte del servizio sociale professionale dell'Azienda Consortile delle politiche sociali ambito A1, sulle effettive condizioni di indigenza dei nuclei familiari richiedenti.

ART. 60 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una a sua scelta

ART. 61 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 57 e 58 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 62 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % .

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 63 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 64 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo le scadenze e il numero di rate indicate con apposita deliberazione adottata annualmente.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dieci/00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504/92 riscosso; per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 65 CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e ss.mm.ii..

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66
NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 67
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n.201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.